



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10/01/2001**

LEGGE REGIONALE 4 Gennaio 2001, N. 5

"Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Il termine della legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 "Aggiornamento catasto fabbricati - Modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia", prorogato al 31 dicembre 1999 con la legge 20 dicembre 1999, n. 34, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2001.
2. La proroga è limitata ai fabbricati rurali preesistenti alla data dell'11 marzo 1998 (art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 Gennaio 2001

Raffaele Fitto

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

NOTE

Si riporta il testo della L.R. 26/98 aggiornato con le modifiche recate dalla presente legge:

Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 26

"Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia"  
(Pubblicata nel B.U.R. n. 82 del 25.8.1998)

## Art. 1

1. Fino al 30 giugno 2001 nelle zone agricole degli strumenti urbanistici generali con esclusione dei fabbricati classificati catastalmente come A1 e A8 e per le unità immobiliari che siano state oggetto di istanza di sanatoria edilizia ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati già rurali o comunque con originaria funzione agricola o abitativa, se non connesso a trasformazioni fisiche comportanti opere che, per loro natura, necessitino di concessione edilizia, e non più necessari alla conduzione del fondo o che non presentano più i requisiti di ruralità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, purché provveda alla variazione nella iscrizione catastale a norma delle predette disposizioni legislative e successive proroghe ed integrazioni.

2. Le presenti norme pervalgono su quelle in contrasto disposte da precedenti leggi regionali.

- Il D.PR 30 dicembre 1999, n. 536 "Regolamento recante modifiche al DPR 23 marzo 1988, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali" è pubblicato nella Gazz. Uff. 27.1.2000, n. 21. L'art. 1, lett. C) sostituisce il comma 6 dell'art. 1 del DPR 139/98 ( GU 12.5.98, n. 108) che si riporta di seguito:

## Art. 1

(Norme per l'accatastamento)

1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.

2. [Per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2, ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano].

3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.

4. Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.

5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1° marzo 1949.